



Corte D'Appello di L'Aquila

Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza

Reg.Gen. N. 426/2019

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dr.ssa Rita SANNITE

Presidente

Dr.ssa Maria Luisa CIANGOLA

Consigliere

Dr. Ciro MARSELLA

Consigliere relatore

nella camera di consiglio tenutasi in data 18 giugno 2020 secondo le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 27 ed ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 17 luglio 2019 e vertente fra **SEVEL – Società Europea Veicoli Leggeri s.p.a.** (appellante) e **SPOLTORE GIORDANO** (appellato) avente ad **oggetto**: appello avverso la sentenza n° 74/2019, pubblicata dal Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro, in data 10 giugno 2019.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO



L'appellante società SEVEL s.p.a. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che, in accoglimento del ricorso formulato nei suoi confronti da Spoltore Giordano, alle sue dipendenze dal 19 settembre 1994 con l'inquadramento nel quinto gruppo professionale, seconda fascia, del CCSL vigente – il quale aveva impugnato la sanzione disciplinare della sospensione di due giorni irrogatagli con lettera del 15 settembre 2017 poiché, in data 5 settembre 2017, posizionato alla postazione “revisione padiglione dx (7R— 03)”- Ute 1 Unità di Verniciatura, deliberava “la scocca n. CIS 8496429 senza eseguire l’asportazione del sigillante in eccesso sul “cordolino”, nella parte superiore di giunzione tra la fiancata dx e l’alzata dx, così come previsto”, scocca che veniva quindi scartata dalla delibera finale della verniciatura e poi inviata al piazzale “rappezzati” per il recupero; ed aveva così lamentato la illegittimità della sanzione per l’insussistenza dei fatti contestatigli e, comunque, per la sproporzione rispetto ai fatti medesimi, siccome punibili con il rimprovero scritto o con la multa – ha dichiarato la illegittimità della sanzione impugnata e, per l’effetto, l’ha annullata; ha quindi condannato l’azienda alla restituzione in suo favore della somma indebitamente trattenuta dallo stipendio del mese di settembre pari ad € 161,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

In motivazione, il primo giudice ha ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che la sanzione disciplinare era stata irrogata per la mancata esecuzione di un’operazione in ordine alla quale non vi era prova certa della riconducibilità al ciclo di lavorazione della postazione cui era addetto lo Spoltore; sicché tale situazione di dubbio, avuto riguardo alla ripartizione dell’onere della prova, andava risolta in favore del lavoratore sanzionato.

L’appellante società SEVEL ha censurato la motivazione della sentenza gravata, nel merito, in forza di un unico articolato motivo, secondo cui il



primo giudice per un verso era incorso in erronea valutazione dei fatti di causa, ritenendo che l'operazione cui si riferiva la contestazione di addebito fosse quella di controllo del sigillante sul cordolino, mentre ciò che lo Spoltore doveva fare e non aveva fatto era di asportare il sigillante in eccesso “nella parte superiore di giunzione fra la fiancata dx e l'alzata dx”; per altro verso, aveva erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria orale espletata, essendo stato riferito da tutti i testi escussi che l'anomalia si era verificata nella parte superiore del cordolino, di specifica competenza proprio dello Spoltore; donde la ricorrenza di una ipotesi di negligente esecuzione, da parte del dipendente, del lavoro affidatogli, punibile con la sospensione ex art. 33 CCSL vigente.

L'appellante medesima ha censurato la sentenza gravata, “sotto altro profilo”, in punto di quantificazione delle spese di lite, liquidate nell'esorbitante importo di € 4.050,00 oltre accessori in ragione del ritenuto valore indeterminato della causa, il cui valore era invece determinato dall'importo di € 161,32 corrispondente alla trattenuta operata da essa datrice di lavoro sulla busta paga di settembre 2017.

Pertanto, l'appellante ha chiesto – a riforma della sentenza gravata – il rigetto del ricorso proposto in primo grado dallo Spoltore, nonché la restituzione da parte dello stesso dell'importo percepito in esecuzione della sentenza medesima; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

L'appellato Spoltore ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata e con vittoria della spese del grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

=====

L'appello come proposto appare infondato e va quindi respinto, alla luce delle considerazioni che seguono.



Va premesso in linea di fatto – con riferimento al noto principio della immutabilità della contestazione disciplinare – che la Sevel ha contestato allo Spoltore, con lettera in data 8 settembre 2017, la mancanza consistita nell’aver egli, in data 5 settembre 2017, deliberato “la scocca n. CIS 8496429 senza eseguire l’asportazione del sigillante in eccesso sul “cordolino”, nella parte superiore di giunzione tra la fiancata dx e l’alzata dx, così come previsto”, scocca che veniva quindi scartata dalla delibera finale della verniciatura e poi inviata al piazzale “rappezzi” per il recupero.

Va altresì premesso in linea di fatto che la società, nonostante le giustificazioni rese dal lavoratore, gli ha comunicato in data 15 settembre 2017 di avergli irrogato la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per giorni due.

Ciò posto, deve considerarsi in diritto che lo Spoltore, in primo grado, ha contestato la sanzione irrogatagli, sul rilievo che l’operazione di rimozione di eccesso di sigillante dal cordolino di giunzione tra il pannello superiore e quello inferiore della fiancata del furgone, non rientrava affatto nelle sue mansioni, quelle di addetto alla postazione “revisione padiglione dx (7R — 03)” della Ute 1 Unità di Verniciatura, il cui ciclo di lavorazione contemplava l’espletamento, da parte dell’addetto, di una serie di attività da svolgersi esclusivamente nelle seguenti zone del furgone: metà alzata frontale; metà padiglione; fascia laterale da bordo porta a totale altezza e metà zona terzo stop; il che emergeva dallo stesso documento di descrizione delle attività tipiche della postazione in oggetto.

Pertanto, secondo lo Spoltore, il cordolino anzidetto non rientrava nell’area di revisione di sua competenza, ma di quella del lavoratore operante nella postazione immediatamente successiva.

A tale ricostruzione si opponeva l’azienda, deducendo che l’eccesso di sigillante da rimuovere si trovava nella parte superiore del furgone, quindi



in un'area pacificamente di competenza della postazione “revisione padiglione dx (7R — 03)”, cui era addetto appunto lo Spoltore, come desumibile dalla descrizione delle attività prodotta da essa datrice di lavoro (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo di parte resistente).

o*o*o*o*o*o*

Chiaritosi che il cordolino citato è il canalino che congiunge le lamiere della fiancata inferiore e quelle dell'alzata superiore del furgone, risulta pacifico in causa che la parte del furgone superiore al cordolino medesimo sia di competenza dell'addetto alla postazione “revisione padiglione dx (7R — 03)” della Ute 1 Unita di Verniciatura, quale appunto lo Spoltore; e che, invece, la parte del furgone inferiore al cordolino sia di competenza dell'addetto alla postazione “revisione padiglione dx (7R — 02)” della Ute 1 Unità di Verniciatura, postazione immediatamente successiva a quella dell'odierno appellato.

Peraltro, il primo giudice ha correttamente valorizzato il rilievo che la lettera di contestazione, come testualmente formulata, per un verso fa riferimento tout court al cordolino quale area su cui si sarebbe trovato l'eccesso di sigillante; per altro verso, opera un preciso richiamo alla “parte superiore di giunzione tra la fiancata dx e l'alzata dx”, eppertanto non alla parte superiore alla giunzione, pacificamente assegnata all'addetto alla postazione dello Spoltore.

Deve quindi ritenersi, in linea con la sentenza gravata, che la locuzione “parte superiore” riferita alla giunzione non consenta di individuare con certezza, quale area in cui si sarebbe trovato l'eccesso di sigillante, la parte del furgone superiore al cordolino, come sostenuto dalla datrice di lavoro. Piuttosto – come condivisibilmente argomentato dal Tribunale – “tale locuzione appare una specificazione del concetto di cordolino, essendo effettivamente esso localizzato nella parte superiore del furgone, per come



emerge dalla disamina delle immagini di cui all'allegato 4 al fascicolo di parte resistente"; sicché, "acclarato in tal modo che la contestazione disciplinare colloca il materiale che doveva essere asportato sul cordolino, occorre prendere atto di come tale area effettivamente non rientri tra quelle di competenza della postazione in questione, cui è addetto il ricorrente (come risulta dalla specifica disamina del documento contenente la descrizione delle attività relative alla postazione "revisione padiglione dx (7R — 03)" della Ute 1 Unità di Verniciatura, documento 4 allegato al fascicolo di parte resistente)".

La correttezza di tale assunto, peraltro, risulta confermata dalle risultanze della prova orale assunta in primo grado.

In particolare, il teste Ciafardini, operaio addetto sia pure occasionalmente alla postazione suddetta, ha riferito che quando ha svolto le relative mansioni ha effettuato il controllo della sola superficie del furgone dal cordolino in su, con esclusione del cordolino stesso: "il cordolino tocca alla lavorazione successiva".

Nello stesso senso hanno riferito anche i testi Pellicciotti e Del Ciotto, occasionalmente addetti alla stessa postazione dello Spoltore o a quella successiva.

Ma v'è di più, dato che lo stesso teste Orlando, avente la qualifica di Team Leader ed indotto dalla Sevel, non è stato in grado di chiarire chi si occupi del controllo del cordolino, dichiarando quanto segue: "So che della parte superiore al cordolino, ovvero quella interessata nel caso di specie, come sopra ho già dichiarato, se ne occupa la postazione nella Ute dove era addetto lo Spoltore. So che la postazione successiva allo Spoltore si occupa della parte inferiore al cordolino, anche se non saprei indicare l'addetto. Non so chi si occupi del cordolino".



Tale chiaro e convincente quadro istruttorio – che trova riscontro, come detto, nella stessa formulazione dell’addebito – non sembra possa ritenersi scalfito dalle deposizioni rese in senso contrario dai testi, indotti dalla società, Masciangelo e De Florio.

Deve conclusivamente condividersi l’approdo della sentenza gravata, secondo cui la sanzione disciplinare risulta irrogata per la mancata esecuzione di un’operazione in ordine alla quale non vi era prova certa della riconducibilità al ciclo di lavorazione della postazione cui era addetto lo Spoltore; sicché tale situazione di dubbio, avuto riguardo alla ripartizione dell’onere della prova, andava risolta in favore del lavoratore sanzionato.

Ne consegue il rigetto nel merito del gravame.

○*○*○*○*○*○*○*

Appare invece fondata la censura relativa alla eccessività delle spese processuali liquidate dal primo giudice.

Invero, il primo giudice ha erroneamente quantificato le spese di lite nell’esorbitante importo di € 4.050,00 oltre accessori, in ragione del ritenuto valore indeterminato della causa.

Sennonché, il valore della causa era determinato dall’importo di € 161,32 corrispondente alla trattenuta operata da Sevel sulla busta paga di settembre 2017.

Pertanto, deve liquidarsi a titolo di spese di primo grado, secondo i parametri di legge, l’importo – corrispondente ai valori medi – di soli € 610,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.

=====

Le superiori considerazioni svolte inducono – in parziale accoglimento dell’appello ed a corrispondente parziale riforma della sentenza gravata,



confermata nel resto – a liquidare l'importo delle spese processuali di primo grado nel minor importo anzidetto, oltre agli oneri di legge.

Le spese processuali di questo secondo grado seguono la preponderante soccombenza della società, venendo liquidate come da dispositivo in base ai parametri di legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n° 74/2019, pubblicata dal Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro, in data 10 giugno 2019, *contrariis reiectis*, così decide:

- **accoglie** parzialmente l'appello e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, liquida l'importo delle spese processuali di primo grado nel minor importo di € 610,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- **condanna** la società appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate per compensi professionali in € 640,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18 giugno 2020

IL CONSIGLIERE EST.

Dr. Ciro Marsella

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Rita Sannite

